

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per le cooperative agricole Legge 240/84

Assegni familiari	Conguagliare con il sistema DM
Tutela maternità	0,03%
Disoccupazione	0,37%

Nella tabella successiva si riportano gli esoneri per i consorzi di bonifica che non versano l'aliquota della disoccupazione per gli operai di ruolo a cui è garantita la stabilità d'impiego:

Esoneri aliquote contributive a decorrere dal 1 febbraio 2001 per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d'impiego

Assegni familiari	0,43%
Tutela maternità	0,03%
Cassa integrazione salari	0,14%
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2 %

L'art. 43, comma 1 lettera a) della Legge n. 448/2001 ha confermato, a decorrere dall'01/01/2002 la riduzione del contributo per la tutela della maternità di cui all'art. 78, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 (cfr. art. 49 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha introdotto una riduzione degli oneri contributivi per maternità a carico di tutti i datori di lavoro, nella misura dello 0,20 per cento subordinandola per gli anni successivi al 2001, all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della Legge n. 448/1998, successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 488/1999).

In attuazione dell'art. 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 è stato emanato il decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese. Il predetto decreto legislativo prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella prima fase (dal 01/01/2002 al 31/12/2002) l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3/12/1999.

A partire dall'1/01/2003 ha preso avvio la seconda fase del processo di adeguamento in base al quale la retribuzione imponibile ai fini

previdenziali deve essere aumentata annualmente nella misura percentuale stabilita. Il decreto prevede per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo in quanto per l'IVS l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori è calcolata con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione. Da ciò consegue che per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno due distinti imponibili giornalieri per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, fino al termine del 31/12/2006. A partire dal 01/01/2007, infatti, la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989) senza alcuna distinzione di forme assicurative.

Nell'anno 2005, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ha continuato a far capo all'Istituto, anche se gli oneri relativi alle prestazioni economiche, ai sensi della legge 23/12/1998, n. 448 (art. 3, comma 14) sono posti a carico dello Stato a seguito della soppressione del contributo per l'assicurazione stessa (art. 3, comma 1 della medesima legge). Gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del F.P.L.D. sono stati aumentati nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2004.

La legge finanziaria per l'anno 2005 ha previsto all'art. 1, comma 148 che dal 1° gennaio 2005, i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono dovuti secondo le norme, le modalità ed i limiti previsti per i lavoratori del settore industria.

A decorrere dalla suddetta data non sono quindi più a carico dell'Istituto i trattamenti economici previdenziali di malattia aggiunti rispetto a quelli spettanti ai lavoratori dell'industria o comunque diversi dagli stessi, previsti dalla previgente normativa per i lavoratori di cui trattasi, trattamenti da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina, obbligazioni contrattuali del datore di lavoro. Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definito con sentenza n. 10232/2003 un contrasto giurisprudenziale concernente l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2 della legge 11/01/1943, n. 138 in base al quale l'indennità di malattia non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi. Le argomentazioni contenute in tale sentenza sono state ribadite dalla sentenza n. 15112 del 2004 della Sezione lavoro della Corte.

Secondo le SS.UU. dal fatto che il datore di lavoro si accolli con contratto aziendale l'onere di erogare a tutti i dipendenti, in caso di malattia non professionale e non dipendente da infortunio, l'intera retribuzione netta di fatto non consegue alcun esonero del medesimo datore di lavoro dal pagamento del contributo di malattia dovuto all'INPS, atteso che si tratta di assicurazione obbligatoria che non può essere derogata da un regolamento pattizio tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, bensì discende solo che è escluso che l'indennità di malattia sia dovuta dall'INPS allorché il trattamento sia corrisposto dal datore di lavoro in forza di una previsione del contratto collettivo. Poiché, inoltre, i contratti collettivi indicati da tale norma sono solo quelli corporativi ne consegue che, ove non sussistano tali tipi di contratto, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione per l'indennità di malattia anche se pagano il relativo trattamento ai propri dipendenti in base al contratto collettivo (di diritto comune) applicato. Sulla base di tali principi si procederà al recupero della contribuzione non versata dai datori di lavoro in tutte le situazioni pendenti. I principi affermati dalla Corte saranno applicati in ogni fattispecie che presenti analoghe caratteristiche.

L'art. 43, comma 1, lettera a) della legge n. 448/2001 ha confermato, a decorrere dal 01/01/2002, la riduzione del contributo per la tutela di maternità di cui all'art. 78, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26/03/2001, n. 151. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto il parere del Consiglio di Stato il quale ha confermato che, per le aziende ex municipalizzate e per le aziende speciali con riferimento ai lavoratori iscritti all'INPDAP, la contribuzione per l'indennità economica di maternità deve essere versata nella misura in essere antecedentemente al D.M. 21/02/1996 di armonizzazione delle aliquote contributive.

L'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni e a 10 mesi in favore dei lavoratori con età pari o superiore a 50 anni. Per i lavoratori con età inferiore a 50 anni la percentuale di commisurazione alla retribuzione è fissata al 50 per cento per i primi sei mesi e al 40 per cento per il settimo mese; per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni la percentuale è fissata al 50 per cento per i primi sei mesi, al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per il decimo mese.

La contribuzione figurativa spetta, secondo le precedenti disposizioni, nel limite massimo di sei mesi per i lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni e di 9 mesi per i lavoratori con età anagrafica pari

o superiore a 50 anni. Per il settimo e per il decimo mese non può essere riconosciuta tale contribuzione.

L'art. 13, comma 7 ha stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali può essere riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione è riconosciuta ai lavoratori sospesi nel limite massimo di 65 giornate nell'anno mobile e nella misura del 50 per cento della retribuzione, per tale periodo è accreditata la contribuzione figurativa e in presenza dei requisiti di legge devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare. Tale norma fissa un limite di spesa di 48 milioni di euro annui per il pagamento dell'indennità di disoccupazione e delle prestazioni accessorie.

L'art. 13, comma 8 ha inoltre stabilito che l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3 della legge 20 maggio 1988, n. 160, è riconosciuta anche ai dipendenti delle imprese artigiane, sospesi dall'attività lavorativa nel corso del 2005, in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili agli imprenditori o ai lavoratori. La prestazione spetta nel limite massimo di 65 giornate l'anno, nella misura del 30 per cento della retribuzione relativa all'anno di riferimento, con il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli eventuali assegni per il nucleo familiare.

Le disposizioni dell'art. 13 comportano anche che per tutta la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali o ridotti spetta l'assegno per il nucleo familiare. Il 6 giugno 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 4 aprile 2005 contenente le disposizioni attuative dell'art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha previsto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153 al coniuge dell'avente diritto. Le disposizioni dell'art. 13 comportano che debba essere riconosciuto anche il diritto alla indennità di maternità alle interessate che al momento di inizio del periodo di interdizione obbligatoria siano in godimento dell'indennità di disoccupazione.

Le principali innovazioni riguardano l'obbligo per il Fondo di pagare i crediti di lavoro dei dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale in un altro Stato membro. Inoltre la direttiva pone a carico del Fondo di Garanzia anche: "... le indennità dovute dai datori di lavoro a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale".

Si ricorda, infine, che la Corte di Giustizia Europea ha emanato la sentenza del 4/3/2004, procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01, C-84/01, in base alla quale gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono essere sottratti dal massimale di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80/92,

pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore in tale periodo.

L'attività termale è stata svolta nell'anno 2005 in base alla normativa in vigore e secondo le condizioni e con le modalità previste dall'Istituto (art. 13, primo comma, della legge 11/11/1983, n. 638 che richiama le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 della legge 25/03/1982, n. 98).

La possibilità di effettuare le cure termali è garantita agli assicurati dell'I.N.P.S e dell'I.N.A.I.L. dall'art. 5 della legge n. 323 del 24/10/2000, pubblicata sulla G.U. n. 261 dell'8/11/2000.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI
DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 1990, N° 357

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, presenta un disavanzo economico di esercizio di 131 mln, come conseguenza di entrate per 1,115 mld e uscite per 1,246 mld.

Per effetto di tale risultato di esercizio l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2005 ammonta a 2,960 mld.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di euro)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
2001	1.224	932	292	2.775
2002	1.177	1.015	162	2.937
2003	1.185	1.019	166	3.103
2004	1.134	1.146	-12	3.091
2005	1.115	1.246	-131	2.960

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori delle entrate e delle uscite accertati per il 2005 raffrontati con i corrispondenti valori previsti per lo stesso anno e con quelli accertati per il 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE

(in milioni di euro)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO
	2004	1^ NOTA DI VARIAZIONE*	AGGIORNATO	2005
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	3.103	3.091	3.091	3.091
ENTRATE:				
Contributi dei datori di lavoro e degli iscritti	971	1.067	1.003	962
Quote di partecipazione degli iscritti	6	11	6	8
Entrate non class.li in altre voci	...	0	0	...
Poste correttive e compensative delle uscite	35	30	25	26
Trasferimenti da parte di altre Gestioni	33	53	33	31
Redditi e proventi patrimoniali	89	121	115	88
Canone d'uso netto Imm. strum.li	...	...	...	...
Variazioni patrimoniali straordinarie	0	0	...	...
TOTALE DELLE ENTRATE	1.134	1.282	1.182	1.115
USCITE:				
Spese per prestazioni	1.139	1.052	1.198	1.236
Trasferimenti passivi	5	6	6	5
Poste correttive e compensative delle entrate	0	0	0	3
Spese di amministrazione	2	2	2	2
Oneri tributari	...	...	...	...
Oneri finanziari	...	...	...	...
TOTALE DELLE USCITE	1.146	1.060	1.206	1.246
Avanzo (+) Disavanzo (-) di Esercizio	-12	222	-24	-131
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	3.091	3.313	3.067	2.960

* Il patrimonio all'inizio dell'anno risulta rideterminato in base ai dati del consuntivo 2004.

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione speciale nel 2005, di seguito si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 962 mln e presentano un decremento di 9 mln rispetto al corrispondente dato (971 mln) registrato nell'esercizio precedente.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Risultano pari a 8 mln con un incremento di 2 mln rispetto all'esercizio precedente; sono analizzate nell'allegato n.1, ed attengono quasi interamente ai contributi relativi alla prosecuzione volontaria.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE - Ammontano a 26 mln e diminuiscono di 9 mln rispetto ai 35 mln rilevati nell'esercizio 2004. Sono costituite da recuperi di prestazione effettuati in occasione di riliquidazione di trattamenti pensionistici e dai riaccrediti di rate di pensione non riscosse dai beneficiari

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRE GESTIONI - Rilevati in 31 mln attengono per 17 mln a trasferimenti provenienti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, a copertura di sottocontribuzioni registrate nell'anno come stabilito dall'art.2, D.L. n.67/1997, convertito in Legge n. 135/1997, e per 14 mln al trasferimento dal fondo per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione della riqualificazione professionale del personale del credito a copertura della contribuzione dei periodi figurativi.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 88 mln a fronte di 89 mln registrati nell'esercizio precedente si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS. Le disponibilità della Gestione sono state remunerate al tasso del 2,671, tenendo conto del criterio previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 357/1990.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI – Esposte nell'allegato n.2, ammontano a 1,236 mld, a fronte di 1,139 mld registrati nell'esercizio precedente; l'incremento rispetto al 2004 di 97 mln è dovuto sia all'aumento del numero delle pensioni in essere (+ 160) che all'incremento del valore medio delle stesse sul quale incide l'aumento a titolo di perequazione automatica che per l'anno 2005, è stato fissato, in via definitiva, nella misura del 2,0% con Decreto del 29 novembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nel prospetto che segue vengono riportati, con riferimento all'ultimo quinquennio, i dati relativi al numero degli iscritti ed al numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto iscritti pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
			(in milioni di euro)			
2001	73.693	33.030	1.041	924	2,2	1,13
2002	70.564	33.878	1.013	1.007	2,1	1,01
2003	67.048	35.678	1.023	1.011	1,9	1,01
2004	63.854	37.759	971	1.139	1,7	0,85
2005	64.051	37.919	962	1.236	1,7	0,78

Nelle tabelle di seguito riportate vengono riassunti dati e notizie relativi a iscritti e pensionati che consentono una migliore valutazione delle risultanze della Gestione con particolare riferimento alle poste di bilancio concernenti i contributi e le prestazioni.

ISCRITTI E PENSIONATI AL 1° GENNAIO 2005

ISTITUTI DI CREDITO	ISCRITTI	PENSIONATI	RAPPORTO ISCRITTI/ PENSIONATI
S.PAOLO DI TORINO	20.304	4.108	4,9
CARIPLO	9.514	5.833	1,6
M.PASCHI DI SIENA	11.404	3.296	3,5
C.R. DI TORINO	3.093	1.995	1,6
C.R. DI FIRENZE	3.328	1.382	2,4
C.R. PROV. SICILIANE	1.817	3.186	0,6
C.R. DI PADOVA	3.018	1.049	2,9
C.R. DI ASTI	797	250	3,2
BANCO DI SICILIA	5.097	6.106	0,8
BANCO DI NAPOLI	5.679	10.714	0,5
COMPLESSO BANCHE	64.051	37.919	1,7

**NUMERO ED IMPORTO MEDIO MENSILE
DELLE PENSIONI VIGENTI AL 1° GENNAIO 2005**

ISTITUTI DI CREDITO	NUMERO	IMPORTO MEDIO (in euro)
S.PAOLO DI TORINO	4.108	2.630
CARIPLO	5.833	2.428
M.PASCHI DI SIENA	3.296	2.735
C.R. DI TORINO	1.995	2.151
C.R. DI FIRENZE	1.382	2.258
C.R. PROV. SICILIANE	3.186	1.878
C.R. DI PADOVA	1.049	2.467
C.R. DI ASTI	250	2.198
BANCO DI SICILIA	6.106	2.231
BANCO DI NAPOLI	10.714	2.105
COMPLESSO BANCHE	37.919	2.286

TRASFERIMENTI PASSIVI - Risultati pari a 5 mln attengono a contribuzioni a beneficio dello Stato (contribuzioni ex ONPI per 3 mln) ed a favore di altri Istituti per 2 mln circa.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE - Sono determinate in 3 mln da attribuire interamente al rimborso di contributi.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano a 2 mln, l'importo discende dalla ripartizione delle spese di amministrazione rilevate complessivamente dall'Istituto ed attribuite alle Gestioni amministrate in attuazione dei criteri previsti dal Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nella tabella che segue si riportano, per grandi aggregati, i dati relativi alle spese di amministrazione rilevate per gli anni 2004 e 2005.

A G G R E G A T I	2 0 0 4	2 0 0 5
	(in unità di euro)	(in unità di euro)
SPESE PER IL PERSONALE	929.092	1.214.711
SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI:		
-Amministrazione Postale	4.022	4.744
-Banche e Uffici c/c postali	274.526	310.182
-Altri Enti	23.016	18,256
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	50.669	43.563
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTI LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI	118.383	126.143
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.525	4.178
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMMORTAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	629.814	376.349
ALTRE SPESE	261.734	255.532
T O T A L E	2.293.781	2.353.658
<i>Meno RECUPERI</i>	<i>120.997</i>	<i>127.080</i>
<i>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI</i>	<i>48.719</i>	<i>18.342</i>
T O T A L E N E T T O	2.124.065	2.208.236

RISULTATO D'ESERCIZIO - L'anno 2005 presenta un disavanzo complessivo di esercizio di 131 mln. Tale situazione è la risultante algebrica di posizioni diversificate analizzate nell'allegato B organizzato per singolo Istituto di credito.

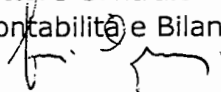
o o o

Per quanto concerne lo Stato patrimoniale della Gestione si evidenziano fra le Attività: la voce concernente il "Credito in conto corrente verso l'INPS" il cui ammontare complessivo, pari a 3,133 mld, viene analizzato per ente creditizio, nell'ambito degli allegati da A1 ad A10; la voce relativa alle «Quote di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici», il cui ammontare (0,067 mln) rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali dell'Istituto attribuita alla Gestione, ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS, e infine la voce relativa alle "Quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari", il cui ammontare (38 mln) si riferisce alla quota parte di pertinenza della Gestione degli investimenti patrimoniali unitari effettuati dall'Istituto.

Fra le Passività risultano "residui passivi" per 211 mln; essi attengono a debiti verso altri Enti per contribuzioni e debiti verso le aziende di credito per prestazioni pensionistiche contenute in denunce contributive con saldo passivo da rimborsare.

Conseguenza del disavanzo di esercizio di 131 mln, l'avanzo patrimoniale della Gestione al 31/12/2005 si riduce a 2,960 mld.

Il Direttore Centrale Finanza,
Contabilità e Bilancio



04 LUG. 2006

IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA